

SCHEDA DI LETTURA n. 132
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015.		
NUMERO ATTO	COM (2015)141		
NUMERO PROCEDURA	2015/0070 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	26/03/2015		
DATA DI TRASMISSIONE	26/03/2015		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	21/05/2015		
ASSEGNATO IL	31/03/2015		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	07/05/2015
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	30/04/2015
OGGETTO	La proposta attua, per l'anno 2015, il disposto degli artt. 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.		
BASE GIURIDICA	Art. 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, paragrafo 1 dello stesso TFUE, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La proposta rispetta il principio di <u>sussidiarietà</u> in quanto si limita a dare puntuale applicazione al disposto di un regolamento già vigente, che interviene su una materia di competenza concorrente. In merito al principio di <u>proporzionalità</u> , la proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.		

ANNOTAZIONI:

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, prevede, all'art. 25, l'istituzione di una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva deve derivare dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.

Il suddetto meccanismo è disciplinato dall'art. 26 dello stesso regolamento n. 1306/2013, in base al quale, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è necessario fissare un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento di tali misure indicano un probabile superamento dei massimali annuali applicabili.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti. Come già ricordato, per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato 1 del regolamento (UE) n. [1307/2013](#), recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Tali regimi di sostegno (regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento redistributivo, pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo, pagamento specifico per il cotone, regime dei piccoli agricoltori, Posei, Isole del Mare Egeo) saranno pertanto soggetti a una riduzione del 1,393041%: riduzione che, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro,.

Tale riduzione è limitata al necessario per garantire la creazione della riserva per le crisi nel settore agricolo, in quanto le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere fissati nel progetto di bilancio 2016 (e che ammontano complessivamente a 43.949 milioni di euro) indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria.

Va ancora ricordato:

- Che, al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno civile (2015) a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati;
- Che la riduzione dell'1,393041% non si applica a Bulgaria, Romania e Croazia, paesi nei quali, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2016 (Bulgaria e Romania) e dal 2022 (Croazia);
- Che la Commissione, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2015, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento. La stessa Commissione può inoltre adeguare il tasso di adattamento mediante atti di esecuzione, nel caso in cui entri in possesso di nuovi elementi che rendano necessaria tale revisione, ed è tenuta a riesaminare le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2015, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2016.

9 aprile 2015

A cura di Luca Briasco.

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)